

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOLLOY, FERRONI e ZANNIER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1965

Studio dei particolari problemi del sottosuolo in connessione con il problema delle comunicazioni tra il centro storico di Venezia e la terraferma

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che la presente relazione accompagna corrisponde essenzialmente all'esigenza di procedere a determinati accertamenti, nel sottosuolo insulare e lagunare di Venezia, ai fini di risolvere il problema delle comunicazioni del centro-storico con la terraferma.

La soluzione di tale problema è indispensabile ed improcrastinabile, perchè essa sola può arrestare la decadenza del centro storico di Venezia come centro dirigente della vita dell'intera città (isole e terraferma) della provincia e della regione. In assenza di tale soluzione, la decadenza è inarrestabile, ed il danno è incalcolabile oltre che per Venezia e la Regione veneta — la quale è un corpo vigoroso la cui testa si sta peraltro reclinando — per il patrimonio nazionale ed universale che Venezia rappresenta.

Il centro storico di Venezia infatti, a differenza di altri, costituisce un tutto organico la cui salvezza non potrà mai essere assicurata in modo definitivo dai pur necessari provvedimenti e leggi speciali di salvaguardia, ma, soprattutto, dalla capacità di reintegrarlo pienamente nella sua funzione di grande centro dirigente — adeguandolo alle condizioni attuali della civiltà. L'esodo di

abitanti (25 per cento circa in 25 anni) e di attività economiche — il trasferimento in terraferma od anche solo vicino all'unica testa di ponte motoristica di Piazzale Roma — di molte sedi di tali attività, costituisce infatti la premessa anche per la decadenza dei valori artistici e culturali di Venezia storica.

D'altronde non sono proponibili per Venezia soluzioni di vie di comunicazione le quali alterino i suoi valori immortali, che sono già stati anche troppo compromessi. Sono note le polemiche sollevate nel passato da proposte di soluzioni di strade o di ferrovia sovralagunari, le quali hanno anche provocato prese di posizioni responsabili per impedirle, così da parte del Governo che da enti culturali nazionali ed internazionali.

D'altronde tali proposte sono destinate a rinnovarsi ed in definitiva a prevalere — anche con il concorso della pressione di interessi particolari — nella condizione di smarrimento nella quale la desolazione della vita di Venezia storica, fuori del periodo estivo, ha condotto la popolazione locale. Nè è da ritenere se non un palliativo la possibilità di risolvere via acqua il problema delle comunicazioni di Venezia lagunare con la ter-

raferma soprattutto perchè tale soluzione non corrisponde alla necessità primaria di dotare il centro storico di Venezia di comunicazioni dirette, rapide, pubbliche, con il comprensorio terrafermiere e quello interprovinciale. La costituzione delle regioni evidenzia più che mai la necessità di affrontare organicamente tale problema, dovendosi mettere Venezia in condizione di esercitare il suo naturale ruolo di capoluogo regionale, ciò che è nell'interesse generale e che costituisce occasione unica per la rigenerazione di Venezia storica.

Al riguardo è apparso — e si è imposto all'opinione pubblica e parimenti agli ambienti non superficiali della cultura e della opinione nazionale ed internazionale che una rete metropolitana sotterranea (la laguna ha una profondità minima) è l'unica soluzione corrispondente alle molteplici esigenze. Peraltro, è del tutto comprensibile che sia sorto anche l'interrogativo della possibilità tecnica di realizzarla. Con il presente disegno di legge si vuole appunto risolvere questo interrogativo, in attesa del cui scio-

glimento ovviamente permane la incertezza e l'immobilismo, generatori a loro volta di sfiducia e di rassegnazione oppure di negativi orientamenti urbanistici, economici e sociali.

Si ritiene anche che solo il Ministero dei lavori pubblici possa adempiere a tale compito — ovviamente in connessione con gli Enti locali interessati e gli organi della programmazione — perchè solo esso può disporre di tutti gli strumenti e le collaborazioni necessarie per responsabilmente decidere su tale questione pregiudiziale, che è quella, si ripete, di controllare la « possibilità tecnica » di adottare anche a Venezia la soluzione che l'urbanistica moderna considera valida come non mai per la soluzione del problema delle comunicazioni dei grandi centri e che, a maggior ragione è valida per Venezia ed il comprensorio terrafermiere retrostante, ivi incluse Padova e Treviso.

La copertura di spesa è stata contenuta in una cifra minima, in considerazione dello scopo specifico limitato del disegno di legge, ed è indicata nel provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a compiere, nei modi stabiliti dalla presente legge e nel termine di un anno dalla entrata in vigore della medesima, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terra ferma, con particolare riguardo alla definizione della possibilità tecnica di tratti sublagunari. I collegamenti saranno considerati in una visione unitaria intercomunale e interprovinciale, e, per quanto ha riferimento a Venezia dovrà essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici.

Art. 2.

L'Amministrazione si avvale della consulenza di una Commissione di esperti, costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Con lo stesso decreto è stabilito, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, il compenso spettante ai componenti la Commissione.

Il Ministero dei lavori pubblici può inoltre affidare incarichi di studio o di progettazione ad enti e liberi professionisti e stipulare le relative convenzioni, in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e senza i pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per il funzionamento della Commissione, e per gli incarichi ad enti e professionisti è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dei capitoli 1309-1310 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.